

Città di Piazzola sul Brenta

Provincia di Padova



**NUOVO REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Art. 1, commi 816-836 e 846-847, legge n. 160/2019)

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e del D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Piazzola sul Brenta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (d'ora in poi anche "canone").
2. Ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:
 - a) occupazione: l'effettiva sottrazione, temporanea o permanente, di suolo pubblico all'uso della collettività;
 - b) suolo pubblico: le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti, nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;
 - c) diffusione di messaggi pubblicitari: diffusione, attraverso ogni forma di comunicazione, di messaggi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
3. Salvo che non risulti altrimenti disposto, è vietata l'occupazione di suolo pubblico laddove non sia stata rilasciata, su richiesta dell'interessato, apposita concessione comunale.
4. Salvo che non risulti altrimenti disposto, è altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari qualora non sia stata rilasciata, su richiesta dell'interessato, apposita autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.
5. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si considera abusiva e si applica la relativa disciplina di cui al presente Regolamento.
6. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione o dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

7. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione annuale alla diffusione di messaggi pubblicitari ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni cui consegua un diverso ammontare del canone; la proroga dell'autorizzazione è subordinata al pagamento del relativo canone entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga comunicata la cessazione della diffusione di messaggi pubblicitari entro il medesimo termine.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, nonché delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lett. a) del medesimo comma.

3. Il presente Regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
- b) alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- c) alle occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere di due tipi:
 - a) permanenti: sono le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno;
 - b) temporanee: sono le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili o comunque periodiche.
2. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, sono considerate permanenti.
3. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.

Articolo 6

Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto al ricorrere di circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio tributi del Comune, il quale provvede ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Articolo 7

Richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico nel territorio comunale deve presentare apposita richiesta per il rilascio della concessione.
2. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, la richiesta per il rilascio della concessione è presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal sito *internet* istituzionale, ovvero mediante consegna al protocollo dell'Ente.

4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) gli estremi di identificazione del soggetto richiedente;
- b) l'identificazione dell'area o spazio che si richiede di occupare;
- c) la relativa misura di superficie o estensione lineare;
- d) la durata dell'occupazione;
- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali ulteriori prescrizioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- i) la sottoscrizione del richiedente.

5. La richiesta di concessione deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata, nonché da ogni altro documento ritenuto necessario dall'ufficio competente ai fini dell'istruttoria, ovvero che risultasse eventualmente previsto per la particolare tipologia di occupazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

6. Analoga richiesta deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. La domanda per il rilascio della concessione va presentata:

- almeno 30 giorni prima dell'occupazione permanente;
- almeno 10 giorni prima dell'occupazione temporanea.

8. Per le associazioni senza fini di lucro che godono delle esenzioni disciplinate dall'art. 36 del presente Regolamento, la domanda è presentata annualmente e la concessione è rilasciata:

- per un massimo di tre (3) giorni alle associazioni residenti o che rappresentino, o che operino in rappresentanza del territorio comunale;
- per un massimo di un (1) giorno alle altre associazioni;
- purché, in entrambi i casi, non siano concomitanti con il mercato settimanale.

9. Non è richiesta la concessione per occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, *etc.*, che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 minuti, e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.

10. È fatta comunque salva l'applicazione:

- a) del Regolamento in materia di "disciplina del commercio su aree pubbliche", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27 settembre 2006;
- b) del Regolamento "per le attività dello spettacolo viaggiante e per i circhi equestri", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30 novembre 2015;
- c) del Regolamento "strutture mobili, stagionali e continuative", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 24 aprile 2013.

Articolo 8

Istruttoria

1. Salvo i casi di cui al comma 2, per l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione è competente l'Ufficio tributi.
2. Salvo che sia altrimenti disposto, l'Ufficio competente provvede entro i termini indicati nel Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 27 settembre 2010.
3. A seguito della presentazione della richiesta di concessione, l'Ufficio tributi provvede ad istruire la pratica, sentiti l'Ufficio Edilizia privata (SUE) - Urbanistica - Progettazione, l'Ufficio Lavori pubblici - patrimonio - manutenzioni - ecologia, l'Ufficio Commercio - Manifestazioni ed il Comando di Polizia Municipale, i quali esprimeranno motivati pareri, indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario inserire nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità ed a cura dell'interesse generale.
4. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati all'Ufficio competente:
 - entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, laddove si tratti di occupazione permanente;
 - entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, laddove si tratti di occupazione temporanea.Decorsi i termini di cui sopra senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intende espresso in senso favorevole.

Articolo 9 Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, l'Ufficio competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente – anche tramite l'eventuale competente Concessionario – con provvedimento motivato.
2. Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione all'occupazione, salvo il pagamento rateale di cui all'art. 45.
3. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

4. Il rilascio della concessione è altresì subordinato al previo pagamento:

- a) delle spese di sopralluogo e di istruttoria¹ per occupazioni di strade e aree pubbliche disciplinate dal codice della strada;
- b) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

6. Il provvedimento concessorio deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le prescrizioni, di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
- d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 10.

7. Il provvedimento concessorio deve prevedere:

- a) l'obbligo di dotarsi delle autorizzazioni e/o concessioni eventualmente prescritte da norme speciali;
- b) il divieto di subconcessione, in quanto la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale;
- c) la possibilità di utilizzare il bene mediante persone di fiducia o del legale rappresentante indicato dal concessionario;
- d) la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

8. La copia digitale del provvedimento amministrativo è inviata, a cura dell'ufficio tributi, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 10

Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nella concessione, nel rispetto dell'esercizio dei diritti altrui.

3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nella concessione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9;
- b) custodire il provvedimento di concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve

¹ Le spese di sopralluogo e di istruttoria, da individuarsi con un apposito separato provvedimento di Giunta Comunale, sono corrisposte a prescindere dal rilascio della concessione. Le stesse non sono tuttavia dovute nel caso di rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo esenti dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche laddove l'attività istruttoria non risulti particolarmente onerosa.

- darne immediata comunicazione all'Ufficio tributi che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, il suolo pubblico e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione, rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.

Articolo 11 **Rinnovo e proroga della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rinnovabile o prorogabile, previa motivata richiesta al Comune.
2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro la fine dell'occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Articolo 12 **Subentro nella concessione**

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta con le modalità di cui all'art. 7, indicandone gli estremi della concessione.
2. Nel caso di mancata presentazione della richiesta di subentro, consegue la solidarietà dell'obbligazione per il pagamento del canone e non vi è diritto ad alcun rimborso.
3. In caso di subingresso per trasferimento di gestione o in proprietà per atto tra vivi a causa di morte, colui che cessa non può invocare il diritto alla restituzione di quanto già pagato.

Articolo 13 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Costituisce ulteriore motivo di revoca della concessione il mancato pagamento del canone entro il termine indicato dall'Ufficio tributi mediante apposita nota di sollecito.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con invito al concessionario a presentare osservazioni o deduzioni in merito

entro trenta giorni dal ricevimento. L'eventuale provvedimento di revoca viene emesso previa valutazione delle osservazioni o deduzioni eventualmente formulate dall'interessato.

4. Nel caso di revoca, sospensione o modifica della concessione, su richiesta dell'interessato, è disposta la restituzione, senza interessi, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Articolo 14 **Rinuncia alla concessione**

1. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato anticipatamente per il periodo non usufruito, dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 10, comma 3, lett. d).

Articolo 15 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) danni alle proprietà comunali;
- e) violazione del disposto di cui agli artt. 9, comma 7, 10 e 12 relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Ufficio tributi dichiara la decadenza della concessione, assegnando i termini ed individuando le modalità di sgombero e di ripristino del suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

5. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) per scadenza del termine previsto ove non venga rinnovata;
- d) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'art. 14.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16 Tipologie di impianti pubblicitari

1. Per impianti pubblicitari si intendono le insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altra forma di diffusione pubblicitaria.
2. Per la definizione dei “mezzi pubblicitari” si rinvia all’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. Le autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari si distinguono in:
 - a) permanenti: sono forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti di carattere stabile, autorizzate con atti di durata pluriennale;
 - b) temporanee: sono forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

Articolo 17 Richieste di diffusione di messaggi pubblicitari

1. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada.
2. All’interno dei centri abitati la competenza al rilascio dell’autorizzazione è del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. Il rilascio dell’autorizzazione è soggetta alle norme di cui al presente regolamento, al D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), al D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.
4. L’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari fuori dai centri abitati è rilasciata:
 - a) per le strade e le autostrade statali, dalla direzione compartimentale dell’ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
 - c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
5. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, la richiesta al Comune per il rilascio dell’autorizzazione è presentata, nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dal sito internet istituzionale, ovvero mediante consegna al protocollo dell’Ente.

6. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) gli estremi di identificazione del soggetto richiedente;
- b) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- c) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta, corredata da idonea documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- f) la sottoscrizione del richiedente.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

8. Analoga richiesta deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 18

Istruttoria

1. All'istruttoria, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione di cui è competente il Comune provvede l'Ufficio tributi.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per il parere relativamente al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), al D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché alle ulteriori disposizioni vigenti in materia, nonché agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta. Decorso il termine di cui sopra senza che sia stato comunicato il parere, lo stesso si intende espresso in senso favorevole.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione

pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

3. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

5. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

6. La copia digitale del provvedimento amministrativo è inviata, a cura dell'ufficio tributi, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 20 **Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- h) versare il canone alle scadenze previste.

3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;

- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui sopra devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 9 comma 6.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 21

Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Le autorizzazioni permanenti hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova richiesta, con le modalità di cui all'art. 7. Il rinnovo dell'autorizzazione permanente per le insegne d'esercizio, avviene alla scadenza purché non intervengano variazioni.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione della richiesta.

4. La rinuncia esclude l'obbligo di pagamento del canone relativamente al periodo non usufruito.

Articolo 22

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme sull'azione amministrativa. L'atto di modifica indica anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione autorizzata.

2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Salvo che non risulti altrimenti disposto, il canone è dovuto indipendentemente dall'effettiva diffusione pubblicitaria.

Articolo 23

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo di diffusione di messaggi pubblicitari;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 24

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 25

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione degli impianti pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 26 **Limitazioni sulla pubblicità**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 20 alle ore 9.

2. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
- b) è consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.

3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

4. Se il mezzo di diffusione di messaggi pubblicitari viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, non vi è alcun limite o divieto, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia di occupazione;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza, che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico

dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 28

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il

proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono esenti dal canone:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, la parte di superficie imponibile che eccede i 3,7 metri quadrati;
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg, la parte di superficie imponibile che eccede i 2,5 metri quadrati;
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie, la parte di superficie imponibile che eccede 1,25 metri quadrati.

Per i veicoli circolanti con rimorchio il canone di cui al presente comma è raddoppiato.

Articolo 30

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi; è esente il canone nella parte in cui ecceda gli euro 2,582 al giorno, ovvero gli euro 1,291 al giorno, oltre il 30° giorno.

Articolo 31

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato, si calcola per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, ed è comunque dovuto nella misura corrispondente ad una esposizione pari a quindici giorni.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto, al comune sul cui territorio la pubblicità stessa venga eseguita, nella misura di cento volte la tariffa standard giornaliera.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in misura pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è calcolato applicando la tariffa, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 32 **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata sulle 4 (quattro) categorie tariffarie di cui all'allegato 1) del presente regolamento.
3. Ai fini del canone per le esposizioni pubblicitarie, esiste un'unica categoria di territorio.

Articolo 33 **Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata all'art. 1, comma 826, della legge n. 160/2019.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area destinata a verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria più elevata delle strade circostanti. Le strade e le piazze di nuova istituzione si considerano appartenenti alla medesima categoria delle strade circostanti o dalle quali derivano; qualora queste siano classificate in differenti categorie si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata, fino alla loro formale classificazione.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 2 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 34

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa *standard* giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata all'art. 1, comma 827, della legge n. 160/2019.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area destinata a verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria più elevata delle strade circostanti. Le strade e le piazze di nuova istituzione si considerano appartenenti alla medesima categoria delle strade circostanti o dalle quali derivano; qualora queste siano classificate in differenti categorie si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata, fino alla loro formale classificazione.

Articolo 35

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le diffusioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le diffusioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa approvata dalla Giunta Comunale per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 36

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

2. Sono altresì esenti:

- a) i passi carrabili;
- b) le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone onnicomprensivo stabilito in sede di convenzione con i concessionari;
- c) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- d) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- e) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
- f) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
- g) le occupazioni poste in essere per i portatori di *handicap*;
- h) le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti;
- i) le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia di durata non superiore a 6 ore;
- l) i traslochi di durata non superiore a 6 ore che non richiedano interventi sulla viabilità;
- m) le occupazioni effettuate per potature di piante e alberi, di durata non superiore a 6 ore.

3. Sono infine esenti:

- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- b) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 37 **Riduzioni del canone**

1. Il Comune può, mediante delibera della Giunta, prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

- a) eccedenti i mille metri quadrati;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. Il canone per le occupazioni può essere maggiorato o ridotto fino alla sua esenzione con provvedimento della Giunta Comunale per i casi indicati:

- a) occupazioni relative ai posteggi isolati posti in piccoli nuclei residenziali o in località isolate e sparse, carenti di servizi commerciali, individuati con provvedimento della Giunta comunale;
- b) occupazione di aree o zone del Comune nelle quali vengono effettuati lavori di pubblica utilità o che comportino rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale;
- c) occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune;
- d) occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative organizzate direttamente dal Comune, ovvero da altri soggetti e ritenute di specifico interesse per il comune di Piazzola sul Brenta.

3. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 38

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: euro 1,50.

2. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 28 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 40

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 41 **Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 42 **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 43 **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione stabilita con delibera di Giunta Comunale; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 44 **Superfici degli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La superficie degli impianti pubblici per le pubbliche affissioni è determinata complessivamente in 150 mq e viene ripartita come di seguito:
 - a) spazi da destinare alle affissioni di natura istituzionale: 10%;
 - b) spazi da destinare alle affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica: 15%;
 - c) spazi da destinare alle affissioni commerciali: 75%.
2. Gli impianti relative alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi ai privati, che ne facciano richiesta, in misura non superiore al 30% degli spazi allo scopo destinati.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

Articolo 45 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato in un'unica soluzione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto:
 - a) con riguardo al canone di occupazione: entro il 30 aprile; in caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso d'anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto al momento del rilascio dell'atto di concessione;

b) con riguardo al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari: entro il 31 gennaio.²

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione, salvo per gli operatori commerciali su area pubblica che devono versare l'importo annuale entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Qualora superi euro 250,00, il canone per l'occupazione può essere pagato in un massimo di 4 (quattro) rate di eguale importo aventi scadenza al 31/01, 30/04, 31/07, 31/10; per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena della decadenza della concessione.

Con riguardo al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,37.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante, ovvero del subentrante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 44 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Nel caso in cui il termine di pagamento scade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-*bis* del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

Articolo 46 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della legge n. 296/2006, provvede l'Ufficio tributi del Comune o il Concessionario a cui siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. L'ufficio tributi del Comune, o il Concessionario, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle

² Per il solo anno 2021, il suddetto termine del 31 gennaio è prorogato al 31 marzo.

indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Articolo 47 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821, della legge n. 160/2019 e dalla legge n. 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie, di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiori al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. n. 285/1992.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 48 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità dalle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi della legge n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi possano costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'art. 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 49 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 50 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, così come disposto dal comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 51

Rimborsi

1. Ai rimborsi si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 e all'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 29/7/2020.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 52

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Articolo 53

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione:

- a) del 50 (cinquanta) per cento fino a cento metri quadrati;
- b) del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente e fino a mille metri quadrati;
- c) del 10 (dieci) per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.

Articolo 54

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 55

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme

vigenti in materia di circolazione pedonale ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 56 **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 57 **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.

2. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lett. q), del D.P.R. n. 495/1992, ivi compresi i "camion vela", se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

Articolo 58 **Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di occupazioni e di diffusioni di messaggi pubblicitari riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo della richiesta di concessione o autorizzazione.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio tributi prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone, laddove dovuto. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a 1 (uno) mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Articolo 59 **Regime transitorio**

1. Alle esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021 continua ad applicarsi la previgente disciplina.

Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Alle occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021 continua ad applicarsi la previgente disciplina.

Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 60

Abrogazioni

1. È abrogato, con efficacia dal 1° gennaio 2021, il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 dicembre 2020, ad eccezione della disposizione di cui all'art. 4.
2. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate in applicazione del regolamento di cui al comma 1 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 61

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1)

COMUNE di PIAZZOLA SUL BRENTA
CLASSIFICAZIONE delle STRADE e delle AREE DI CIRCOLAZIONE

PIAZZOLA SUL BRENTA - Capoluogo

Categoria 1^				
area di circolazione	numerazione			note
Via L.Camerini	n° pari:	2		
	n° dispari:	1		
Piazza P.Camerini		-		
Viale S.Camerini	n° pari:	2		
	n° dispari:	1	5	
Via Dei Contarini	n° pari:	2	16	
	n° dispari:	1	13	
Via Logge Palladiane	n° pari:	2	46	tutti
	n° dispari:	-	-	
Via Roma	n° pari:	2	50	tutti
	n° dispari:	-	-	-

Categoria 2^				
area di circolazione	numerazione			note
Piazzetta V. Bachelet		1	9	tutti
Via mons. R. Bergamin	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via L.Camerini	n° pari:	4	38	
	n° dispari:	3	41	
Viale S.Camerini	n° pari:	4	30	
	n° dispari:	7	29	
Viale G. Craighero	n° pari:	4	12	tutti
	n° dispari:	7	3	tutti
Via Dalmazia	n° pari:	2	44	
	n° dispari:	1	21	
Via Dante	n° pari:	2		
	n° dispari:	1	27	
Via Dei Belludi	n° pari:	2	38	tutti
	n° dispari:	1	33	tutti
Via Dei Carrara	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	1	69	tutti
Via Dei Contarini	n° pari:	18	94	
	n° dispari:	15	71	
Via Dei Correr	n° pari:	2	30	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via Dei Del Dente	n° pari:	2	16	
	n° dispari:	1	19	
Piazza della Pace		1	21	tutti
Via Duprè	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via Fiume	n° pari:	2	26	
	n° dispari:	1	99	
Via Fosse Ardeatine	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	1		tutti
Via Giovanni XXIII	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	17	tutti
Passaggio A. Langer	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via Nizza	n° pari:	2	68	
	n° dispari:	1	79	
Piazza IV Novembre		1	7	tutti
Via I. Rabin	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Rolando	n° pari:	2	110	
	n° dispari:	1	107	
	n° pari:	129	135	

	n° dispari:			
Via S.Francesco	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	5	tutti
Via S.Pio X	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	1	9	tutti
Piazzetta M. Tessari		-		tutti
Via W. Tobagi	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	51	tutti
Via XXV Aprile	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via XX Settembre	n° pari:	2	54	tutti
	n° dispari:	1	69	tutti
Via Europa	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	1	35	tutti
Via A. Spinelli	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via K. Adenauer	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via R. Schuman	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Passaggio dei Bagni della Juta	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Portico della Calandratura	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Piazzetta delle Caldaie	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Corte della Cucitura	n° pari:	2	6	tutti
	n° dispari:	1		tutti
Piazza della Filatura	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Ingresso allo Jutificio	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Piazzetta Jutificio	n° pari:	2	24	tutti
	n° dispari:	1	25	tutti
Via dei Magazzini	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Portico dell'Orditura	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	21	tutti
Piazza A. Pertini	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via della Roggia	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	21	tutti
Portico dei Sacchi	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via delle Scorte	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Portico della Tessitura	n° pari:	2		tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via della Tessitura	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Giardino della Tintoria	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Passaggio della Tintoria	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Passaggio della Torre dell'acqua	n° pari:	2		tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Passaggio dei Turbini	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti

Categoria 3[^]				
area di circolazione	numerazione			note
Piazza d. L. Carpenedo		-	-	tutti
Via Cavalieri Vitt.Veneto	n° pari:	2	32	tutti
	n° dispari:	1	23	tutti
Via Corsica	n° pari:	40	68	
	n° dispari:	19	43	
Via S. D'Acquisto	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Dante	n° pari:	1	12	
	n° dispari:	29	53	
Via della Cooperazione	n° pari:	2	46	tutti
	n° dispari:	1	51	tutti
Via De Lucchi	n° pari:	2	8	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Via Della Resistenza	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti

Via Fiume	n° pari:	28	52	
	n° dispari:	101	117	
Via D. Freschi	n° pari:	2	6	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via G.Garibaldi	n° pari:	2	22	
	n° dispari:	1	25	
Via B. Giuliano	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via Martiri della Libertà	n° pari:	2	24	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via I Maggio	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	1		tutti
Piazza d. D. Maggio		1	16	tutti
Via PP Pasolini	n° pari:	2	20	tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via dell'Ostiglia	n° pari:	2	30	tutti
	n° dispari:	1	29	tutti
Via S.Giuseppe	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	1	27	tutti
Via dei Tabacchi	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via Vittorio Emanuele II	n° pari:	2	66	tutti
	n° dispari:	1	29	tutti
Via Villafranca	n° pari:	-	-	
	n° dispari:	-	-	
Via J. Watt	n° pari:	2	26	tutti
	n° dispari:	1	17	tutti
Via G. Di Vittorio	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via L. Einaudi	n° dispari:	2	24	tutti
	n° pari:	1	57	tutti
Via E. Fermi	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	-	tutti
Via Maestri del Lavoro	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	27	tutti
Via G. Rossa	n° pari:	2	20	tutti
	n° dispari:	1	45	tutti
Via E. Mattei	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via A. Olivetti	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via dello Sport	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1		tutti
Via Fausto Coppi	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti

Categoria 4[^]				
area di circolazione	numerazione			note
Via p. E. Balducci	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via Basse	n° pari:	2	12	
	n° dispari:	1	9	
Via Bernina	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via N. Bixio	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via L. Bistolfi	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Via Boschi	n° pari:	2	52	tutti
	n° dispari:	1	29	tutti
Via Boschiera	n° pari:	2	34	tutti
	n° dispari:	1	43	tutti
Via Busa	n° pari:	2	26	tutti
	n° dispari:	1	21	tutti
Via L.Camerini	n° pari:	-		

	n° dispari:	43	79	
Via S.Camerini	n° pari:	32	46	
	n° dispari:	31	49	
Via Corsica	n° pari:	2	38	
	n° dispari:	1	17	
	n° pari:	70	116	
	n° dispari:	45	75	
Via Dalmazia	n° pari:	46	98	
	n° dispari:	23	57	
Via Dante	n° pari:	14	96/B	
	n° dispari:	55	105	
Via Dei Del Dente	n° pari:	18	40	
	n° dispari:	21	55	
Via dei Mille	n° pari:	-		
	n° dispari:	-		
Via Della Repubblica	n° pari:	2	8	tutti
	n° dispari:	1	9	tutti
Via Dell'Orto	n° pari:	2	96	tutti
	n° dispari:	1	31	tutti
Via Fiume	n° pari:	54	76	
	n° dispari:	119	133	
Via F.lli Cervi	n° pari:	2	44	tutti
	n° dispari:	1	23	tutti
Via G.Garibaldi	n° pari:	24	142	
	n° dispari:	27	85	
Via Gatta	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via Liminella	n° pari:	2	6	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Via Malspinoso	n° pari:	2	30	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via Malta	n° pari:	2	44	tutti
	n° dispari:	1	23	tutti
Via A.Manzoni	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	1	11	tutti
Via Marostegana	n° pari:	2	38	
	n° dispari:	1	43	
Via G.Matteotti	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via G.Mazzini	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	9	tutti
Via Montecarlo	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Nizza	n° pari:	70	106	
	n° dispari:	79	103	
Via Rezzonica	n° pari:	2		tutti
	n° dispari:	1	17	tutti
Via Rolando	n° pari:	112	142	
	n° dispari:	137	193	
	n° pari:	-		Vicolo
	n° dispari:	109	127	Gatto
Via S.Silvestro	n° pari:	2	42	tutti
	n° dispari:	1	67	tutti
Via Sanremo	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via A. Testolina	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Ticino	n° pari:	2	42	tutti
	n° dispari:	1	23	tutti
Via Vecchio Castello	n° pari:	2	72	tutti
	n° dispari:	1	35	tutti
Via XX Settembre	n° pari:	56	84	
	n° dispari:	71	85	
Via G.Verdi	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Ventimiglia	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via Villafranca	n° pari:	2	52	tutti
	n° dispari:	1	65	tutti

CARTURO - frazione

Categoria 3[^]				
area di circolazione	numerazione			note
Via Carturo	n° pari:	14	36	
	n° dispari:	1	29	
Piazza XXV Agosto		1	2	
Via Signorini	n° pari:	1	3	tutti
	n° dispari:	2	4	tutti
Via Setteventi	n° pari:	2	14	tutti
	n° dispari:	-		tutti

Categoria 4[^]				
area di circolazione	numerazione			note
Via Carturo	n° pari:	2	12	
	n° dispari:	-		
	n° pari:	38	40	
	n° dispari:	31	55	
Via della Pila	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via Grantorto	n° pari:	52	56	
	n° dispari:	223	229	
Via Pastorizia	n° pari:	2	28	tutti
	n° dispari:	1	35	tutti
Via R.Riporti	n° pari:	1		tutti
	n° dispari:	2	8	tutti
Via Rivazze	n° pari:	1	3	tutti
	n° dispari:	2	16	tutti
Via Rive	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	2	32	tutti
Via S.Martino	n° pari:	2		tutti
	n° dispari:	1	3	tutti

ISOLA DI MANTEGNA - FRAZIONE

Categoria 3[^]				
area di circolazione	numerazione			note
Via Colombina	n° pari:	2	6	
	n° dispari:	1	7	
Via Isola	n° pari:	8	46	
	n° dispari:	7	45	

Categoria 4[^]				
area di circolazione	numerazione			note
Via Chiericati	n° pari:	2	24	tutti
	n° dispari:	1	5	tutti
Via Colombina	n° pari:	8	36	
	n° dispari:	9	33	
Via Coronati	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via Follo	n° pari:	1		tutti
	n° dispari:	2	6	tutti
Via Grantorto	n° pari:	30	50	
	n° dispari:	173	221	
Via Isola	n° pari:	2	6	
	n° dispari:	1	5	
Via Molini	n° pari:	2		tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via Muttinara	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via Palladio	n° pari:	2	12	tutti

	n° dispari:	1	17	tutti
Via Sega	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	9	tutti
Via Traversa	n° pari:	2	6	tutti
	n° dispari:	1	5	tutti

VACCARINO - frazione

Categoria 3^				
area di circolazione	numerazione			note
Via A.Moro	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	75	tutti
Via Trieste	n° pari:	6	28	
	n° dispari:	13	85	
(esclusi vicoli interni)				
Piazza S.Michele		1	3	tutti

Categoria 4^				
area di circolazione	numerazione			note
Via Argine	n° pari:	88	98	
	n° dispari:	29	39	
Via Brenta	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Chiesa Vecchia	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via A.De Gasperi	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	1	11	tutti
Via dei Favari	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	29	tutti
Via G. Dossetti	n° pari:	2	20	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Via T.Alva Edison	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via Gomiero	n° pari:	2	42	
	n° dispari:	1	13	
Via G. La Pira	n° pari:	2	40	tutti
	n° dispari:	1	35	tutti
Via G.Marconi	n° pari:	54	68	
	n° dispari:	141	155	
Via d.P. Mazzolari	n° pari:	2	14	tutti
	n° dispari:	1	25	tutti
Via Padova-Bassano	n° pari:	2	36	tutti
	n° dispari:	1	59	tutti
Via Ponte	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via Sacco	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via dei Savonarola	n° pari:	2		tutti
	n° dispari:	1	9	tutti
Via S.Gaetano	n° pari:	2	44	tutti
	n° dispari:	1	29	tutti
Via Tessara	n° pari:	2	14	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via Tremignon-Vaccarino	n° pari:	2	64	tutti
	n° dispari:	1	41	tutti
Via Trieste	n° pari:	2	4	
	n° dispari:	1	11	
(compresi vicoli interni)				

TREMIGNON - frazione

Categoria 3^				
area di circolazione	numerazione			note
Via Alberese	n° pari:	-		

	n° dispari:	1	3	
Via A.da Tremignon	n° pari:	2	18	tutti
	n° dispari:	1	23	tutti
Via P. Borsellino	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	1	29	tutti
Via G. Falcone	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	11	tutti
Via Giaconi	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via R. Livatino	n° pari:	2	14	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via G.Marconi	n° pari:	28	36	
	n° dispari:	31	137	
Via A. Meucci	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via Don G.Minzoni	n° pari:	2	20	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Piazza S.Giorgio		1	2	tutti
Via S.Antonio da Padova	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	11	tutti
Via Piave	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via Secchi	n° pari:	2	20	
	n° dispari:	1	25	
Via A. Volta	n° pari:	-		tutti
	n° pari:	-		tutti
Via Don L.Zanchetta	n° pari:	2	4	tutti
	n° pari:	1	9	tutti

Categoria 4^				
area di circolazione	numerazione			note
Via Alberese	n° pari:	2	22	
	n° dispari:	5	-	
Via Argine	n° pari:	2	86	
	n° dispari:	1	23	
Via Argine Basso	n° pari:	2	66	tutti
	n° dispari:	1	23	tutti
Via dei Barnaba Moracchiato	n° pari:	2	12	tutti
	n° dispari:	1	7	tutti
Via Boschi Bassi	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Via Cà Maruzzi	n° pari:	2	14	tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via Cà Polcastro	n° pari:	2	6	tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via Cà Negri	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	9	tutti
Via Cristoforo Colombo	n° pari:	-		tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via Fatima	n° pari:	2	30	tutti
	n° dispari:	1	23	tutti
Via Galileo Galilei	n° pari:	2	20	tutti
	n° dispari:	1	13	tutti
Via Gastaldei	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Via G.Marconi	n° pari:	2	26	
	n° dispari:	1	29	
		38	52	
		139	-	
Via delle Mogge	n° pari:	2	-	tutti
	n° dispari:	1	27	tutti
Via Pieretto	n° pari:	2	26	tutti
	n° dispari:	1	33	tutti
Via Pozzon	n° pari:	2	14	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Scalona	n° pari:	2	6	tutti
	n° dispari:	1	3	tutti

Via Secchi	n° pari:	22	34	
	n° dispari:	27	29	
Via Tolleo	n° pari:	2	36	tutti
	n° dispari:	1	25	tutti
Via Villafranca	n° pari:	2	52	
	n° dispari:	1	65	
Via delle Volte	n° pari:	2	14	tutti
	n° dispari:	1	-	tutti

PRESINA - frazione

Categoria 3^				
area di circolazione	numerazione			note
Via Grantorto	n° pari:	14	28	
	n° dispari:	45	149	
Piazza Luigi Bottazzo		1	4	tutti
Via don G. Pagan	n° pari:	2	24	tutti
	n° dispari:	1	11	tutti
Via M. Montessori	n° pari:	2	10	tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via Ca Marcello	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via Bragadin	n° pari:	2	24	tutti
	n° dispari:	1		tutti

Categoria 4^				
area di circolazione	numerazione			note
Via Basse	n° pari:	14	48	
	n° dispari:	11	35	
Via Borghetto I	n° pari:	2	8	tutti
	n° dispari:	1	11	tutti
Via Borghetto II	n° pari:	2	28	tutti
	n° dispari:	1	63	tutti
Via Ca Marcello	n° pari:	2	22	tutti
	n° dispari:	1	3	tutti
Via Carbogna	n° pari:	2	40	tutti
	n° dispari:	1	85	tutti
Via Cavour	n° pari:	2	-	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via del Passo	n° pari:	2	24	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via della Storara	n° pari:	2	28	tutti
	n° dispari:	1	15	tutti
Via Della Vittoria	n° pari:	2	16	tutti
	n° dispari:	1	63	tutti
Via Fornace	n° pari:	2	-	tutti
	n° dispari:	1	5	tutti
Via Grantorto	n° pari:	2	12	
	n° dispari:	1	43	
Via A. Mantegna	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	-		tutti
Via Marostegana	n° pari:	40	82	
	n° dispari:	45	75	
Via Monache	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	1	21	tutti
Via Presina	n° pari:	2	24	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti
Via Santa Colomba	n° pari:	2	4	tutti
	n° dispari:	1	19	tutti